

Tribunale di Pistoia, Decr. 2 novembre 2022. Presidente: CURCI. Relatore: GAROFALO.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai sig.ri magistrati:

Dott.ssa Nicoletta Curci

Presidente

Dott. Sergio Garofalo

Giudice rel.

Dott.ssa Elena Piccinni

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Avente ad oggetto: domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi con riserva di deposito della documentazione ex art. 44 CCH

Il Collegio,

visto il ricorso, depositato il 7.10.2022, da (...) S.P.A. nel procedimento unitario aperto a seguito di domanda di liquidazione giudiziale formulata dai creditori (...) spa ed altri, con l'intervento del collegio sindacale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

rilevato che la ricorrente ha formulato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 84 e seg. CC.II., con riserva di depositare entro il termine assegnando la proposta, il piano oppure, in alternativa, di presentare domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 57 e seg. CC.II.) oppure di un piano di ristrutturazione soggetto a omologa (ex art. 64bis e seg. CC.II.);

vista la documentazione depositata nel termine assegnato dal Tribunale con decreto depositato il 12.10.2022;

sentite le parti private ed il Pubblico Ministero;

ritenuto che risultano dagli atti i presupposti della competenza territoriale del tribunale adito e della natura di impresa commerciale della ricorrente;

rilevato che la ricorrente ha depositato il bilancio relativo all'esercizio 2019, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché le proposte di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2020 e 2021;

che, come rilevato dal Tribunale con decreto del 12.10.2022, l'assemblea dei soci non ha approvato i bilanci del 2020 e del 2021;

considerato che la giurisprudenza di legittimità, formatasi sulla necessità del deposito dei bilanci approvati ai fini della concessione del termine di cui all'art. 161 c. 6 LF, non ha espresso una posizione univoca; che Cass. 6054/2022 ha ritenuto che il deposito dei bilanci sia funzionale solo alla verifica della sussistenza del presupposto soggettivo del superamento delle soglie dimensionali di cui all'articolo 1 LF e che a tal fine l'imprenditore possa avvalersi di qualunque altra documentazione che possa nel concreto risultare utile; che, viceversa, Cass. 33594/2021, ha affermato che i bilanci degli ultimi tre esercizi, approvati dall'assemblea dei soci e depositati nel registro delle imprese, debbano necessariamente essere allegati alla domanda di concordato preventivo c.d. "con riserva" formulata da una società per azioni; che anche la dottrina e la giurisprudenza di merito hanno espresso opinioni differenti sulla ammissibilità della domanda di concordato preventivo con riserva non corredata del deposito dei bilanci approvati;

che il contrasto dottrinario e giurisprudenziale non è superato dalle disposizioni del CCII, applicabili a questa procedura, essendo confermato che la domanda di accesso con riserva ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (art. 39 c. 3 e 44 CCII) debba essere accompagnata dal deposito dei bilanci, sostituibili dalle dichiarazioni fiscali solo per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio;

considerato che, con i limiti propri della presente fase procedurale, è richiesto al Tribunale di valutare se la persistente carenza documentale renda inammissibile la domanda di concessione del termine;

che, allo stato, ferma la certezza del superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 CCII, non vi sono elementi per affermare che la mancata approvazione dei progetti di bilanci predisposti dall'amministratore sottenda l'assoluta inattendibilità degli stessi e della documentazione contabile;

che, pertanto, in difetto di ulteriori elementi di valutazione, la mancata approvazione dei bilanci di esercizio non appare idonea ad integrare una lacuna sostanziale del corredo legale della domanda, sì da inficiarne l'ammissibilità;

che tali aspetti, meritevoli di doverosa e attenta analisi da parte dell'attestatore e del CG, saranno infine valutati dal Tribunale al momento dell'eventuale deposito dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;


ritenuto, pertanto, che vada accolta la domanda di fissazione del termine previsto dall'art. 44 CCII;

che tale termine, tenuto conto della complessità e della rilevante portata economica dell'ipotesi di ristrutturazione prospettata, deve essere stabilito in giorni 60, decorrente dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese;

ritenuto di dover determinare in Euro 10.000,00 l'importo delle prevedibili spese della procedura fino alla scadenza del termine e di dover onerare il debitore del relativo pagamento entro gg. 10;

P.Q.M.

1) fissa in giorni 60 dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (avvenuta il 10.10.2022) il termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo, del piano, dell'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e della documentazione di cui all'art. 39 commi primo e secondo CCII, oppure, in alternativa,



della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure di omologazione del piano di ristrutturazione ex art. 64 bis CCII;

2) nomina Commissario Giudiziale il dott.(...) con studio in (...) che riferirà immediatamente al Tribunale su ogni atto in frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi; il CG vigilerà sul rispetto di quanto previsto sub 3 in relazione agli obblighi informativi periodici;

3) dispone che (...) S.P.A. trasmetta al Commissario giudiziale e depositi in cancelleria entro il giorno 10 di ogni mese con prima scadenza il 10.11.2022 una relazione inerente la gestione finanziaria dell'impresa relativa al mese antecedente, con l'indicazione degli atti di ordinaria amministrazione compiuti e di quelli urgenti di straordinaria amministrazione, eventualmente posti in essere a seguito di autorizzazione del Tribunale, nonché un'informativa sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;


4) dispone che (...) S.P.A. depositi, con la stessa periodicità mensile indicata al punto 3), una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa da pubblicarsi entro il giorno successivo nel registro delle imprese a cura del cancelliere e da redigersi secondo il modello reperibile presso la Cancelleria;

5) dispone che entro il termine perentorio di gg. 10 giorni dalla data di comunicazione del presente decreto, (...) S.P.A. effettui in cancelleria il versamento della somma di Euro. 10.000,00;

6) Autorizza il Commissario giudiziale, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

- 
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
 - 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
 - 7) avverte che in caso di grave violazione dei suddetti obblighi informativi e di omesso versamento dell'importo sopra indicato, il Tribunale procederà ai sensi dell'art. 44, comma 2, CCII;
 - 8) Si comunichi al P.M., alla società ricorrente, alle parti del procedimento unitario.
- Così deciso in Pistoia, il 2 novembre 2022.

Fallimenti e Società.it